ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA A FAVORE DEGLI «SPECIALIZZATI GUASTATORI»

Art. 1

Ai militari del Regio esercito cui viene conferita la qualifica di « specializzato guastatore » e' dovuta una indennita' giornaliera nella misura di lire 2 per i sottufficiali e di lire 1,50 per i graduati e militari di truppa.

Versione in vigore dal 29 marzo 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una indennita' giornaliera a favore degli «specializzati guastatori»
Estremi	Legge 27 gennaio 1941, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-indennita-giornaliera-a-favore-degli-specializzati/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it